



COMUNE DI TAIPANA
PROVINCIA DI UDINE

ORDINANZA nr. 36 del 17-12-2025

Prot. n.5342

OGGETTO: ABBATTIMENTO ALBERI E MESSA IN SICUREZZA PER RISCHI DI CADUTE SUCCESSIVE IN RELAZIONE AI LAVORI DI "RECUPERO EX STRADA MILITARE DA CONFINE CON COMUNE DI ATTIMIS- LOC. ZORE CAPOLUOGO TAIPANA PER TRASFORMAZIONE IN CICLOVIA PREALPINA" CUP: G47H24000740002

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 31/07/2023 è stato approvato "l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale" con denominazione del progetto: "Anello ciclo-turistico sui territori della Grande Guerra nelle Prealpi Giulie Valli del Torre;

RICHIAMATA la delibera di giunta Comunale n. 35 del 29/09/2024 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità, ai sensi del D.lgs. 36/2023, dei lavori di "Recupero ex strada militare da Loc. Zore a Subit Bocchetta per trasformazione in ciclovia prealpina studio di fattibilità" con quadro economico dell'importo di € 1.781.200,00;

OSSERVATO che successivamente, con Decreto nr. 1649 del 19/07/2024 dell'Ente Decentrato Regionale di Udine (Servizio Affari Regionale), l'Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo in conto capitale di € 1.781.200,00 per l'attuazione del progetto di "Recupero ex strada militare da località Zore a Subit Bocchetta per trasformazione in Ciclovia Alpina"; CUP: G47H24000740002

RILEVATO che la pulizia dei fronti strada dalla vegetazione risulta indispensabile per definire più compiutamente la progettazione e l'esecuzione delle opere, in quanto permette di portare alla luce ed individuare i manufatti che necessitano di interventi di ripristino e di futura manutenzione;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni frontisti con la strada comunale e/o vicinale in esame, della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata, per una profondità di ml 6,00 a monte e di ml 4,00 a valle e comunque di tutte quelle che con la loro altezza possono raggiungere la carreggiata;

VISTI i provvedimenti emessi in precedenza dal Comune di Taipana che intimava i proprietari alla messa in sicurezza delle proprie aree lungo la viabilità comunale;

VISTI il D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della strada), il D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) e il Regolamento comunale di Polizia Rurale;

VISTI gli artt.892 "Distanze per gli alberi" e successivi 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento individuando le particelle interessate e relativi proprietari, lungo la viabilità della ex strada militare di competenza comunale;

SOTTOLINEATO che le ditte riportate sono quelle attualmente rinvenibili catastalmente;

VISTO l'elenco di seguito riportato,

ORDINA

A tutti i proprietari dei mappali confinanti con la strada ex militare tra il confine con il Comune di Attimis- loc. Zore- Capoluogo Taipana interessata dai lavori di trasformazione in ciclovia prealpina, di provvedere direttamente entro 30 giorni dalla presente ovvero entro il 16/01/2026

- pulizia dei fronti strada dalla vegetazione mediante taglio, sgombero delle piante, degli arbusti e della vegetazione rientrante nella fascia di ml 6,00 a monte e ml 4,00 a valle;

Scaduto il suddetto termine non prorogabile si procederà senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., dell'intervento sopra descritto, per la salvaguardia della pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza non ottemperino agli ordini impartiti, il Comune potrà provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p.. In tal caso il Comune eseguirà direttamente i lavori o assegnandoli ad un soggetto terzo. Il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla fine dei lavori. Trascorso quest'ultimo periodo, il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nei successivi 120 giorni .

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line sul sito www.comune.taipana.it;
- l'affissione della presente nelle bacheche comunali o in altri luoghi visibili al pubblico;
- la trasmissione:

al Prefetto di Udine

alla Stazione Forestale di Attimis

ai limitrofi Comune di Attimis e Faedis per gli adempimenti di competenza:

all'Ufficio Tecnico;

alla Stazione Carabinieri di Taipana;

Il Sindaco
Cecutti Alan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.